



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039  
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it  
Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

Prot. n. 15584

Ordinanza n. 46

Oggetto: ordinanza degli orari e calendario di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali in sede fissa – anno 2011.

## IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 7 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ed in particolare il comma 5 nel quale è stabilito che i comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

Vista la deliberazione di C.C. n. 39 del 31.05.99;

Vista l'ordinanza sindacale n. 1 del 13/01/2010 avente ad oggetto "Ordinanza degli orari e calendario di apertura domenicale degli esercizi commerciali in sede fissa – anno 2010";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26/07/1999, in merito al calendario dei mercati straordinari;

Vista la Legge Regionale n. 6/2007;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 2164 "Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari;

Visto il parere espresso dalle organizzazioni del commercio più rappresentative a livello provinciale nell'incontro tenutosi in data 04/11/2010 presso il Municipio di Casalgrande;

Vista la comunicazione pervenuta in data 27/11/2008 ed assunta al n. 20780 del protocollo generale, da parte delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, C.N.A. e Confartigianato A.P.A., tendente ad ottenere la possibilità di apertura per gli esercizi commerciali, il giorno 06 gennaio nel caso ricada in giornata di mercato e/o rimanga il giorno di inizio dei saldi di fine stagione prima di tale data;

## DISPONE

Gli esercizi commerciali al dettaglio devono rispettare i seguenti limiti giornalieri degli orari di vendita e le seguenti chiusure obbligatorie:

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare orari giornalieri nei seguenti limiti:
  - APERTURA: non prima delle ore 7.00
  - CHIUSURA: non oltre le ore 22.00

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere, fatto salvo quanto specificato ai punti successivi, sono tenuti ad osservare la chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive e mezza giornata di chiusura (fino alle 14.00 ovvero dalle ore 14.00) a scelta dell'esercente nei seguenti giorni feriali:
  - **Lunedì mattina o pomeriggio, martedì mattina o pomeriggio, mercoledì pomeriggio o giovedì pomeriggio** per tutti i settori (alimentare, non alimentare, misto) a scelta dell'esercente;
  - **Lunedì mattina o pomeriggio, martedì mattina o pomeriggio, mercoledì pomeriggio, giovedì pomeriggio o sabato pomeriggio** per gli esercizi che vendono "beni strumentali", (articoli per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, macchine per uffici, computer, telefonia, ecc..), da dimostrare secondo quanto disposto dal punto precedente.

2. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere hanno facoltà a non osservare la giornata di chiusura infrasettimanale nel mese di dicembre, nella settimana precedente la Pasqua, in tutte le settimane in cui vi siano giorni festivi oltre la domenica e quando la giornata di chiusura infrasettimanale coincida con le ricorrenze di San Valentino, festa della donna, festa del papà e festa della mamma.
3. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di cartoleria hanno facoltà di non osservare la chiusura infrasettimanale dalla settimana precedente l'inizio scolastico alla successiva.
4. La chiusura obbligatoria in tutte le giornate domenicali e festive potrà essere sospesa nei seguenti periodi:

#### **Casalgrande Centro**

- **06 marzo** o in caso di mal tempo altra domenica coincidente con lo svolgimento della manifestazione "Carnevallegria";
- n. 2 domeniche di fiera **11 e 18 settembre**;
- **8 maggio**: in concomitanza allo svolgimento del mercato straordinario
- **15 maggio**: mercatino multietnico Casalgrande centro
- **29 maggio**: in concomitanza allo svolgimento della manifestazione "Naturalmente"
- n. 2 domenica o festività a scelta degli esercenti, che potrà così coincidere con sagre e manifestazioni locali (previa comunicazione al Comune);
- Tutte le domeniche e festività comprese dall'1 al 31 dicembre.
- **4 dicembre** svolgimento mercato straordinario a Casalgrande centro.

#### **Salvaterra**

- **3 aprile**: in concomitanza allo svolgimento dell'iniziativa "Salvaterra in fiore";
- **22 maggio**: in concomitanza allo svolgimento della festa del Liofante – Area sportiva Salvaterra;
- **2 giugno**: in concomitanza allo svolgimento dell'iniziativa Caccia al tesoro medievale e gara ciclistica
- **6 novembre**: in concomitanza allo svolgimento dell'iniziativa "7<sup>a</sup> Festa dell'agricoltura"
- n. 4 domeniche o festività a scelta degli esercenti (previa comunicazione al Comune), che potranno essere utilizzate anche in occasione di svolgimento di iniziative presso il Centro di Salvaterra, ritenendo necessario derogare all'obbligo di chiusura delle attività commerciali in considerazione del flusso di persone che le manifestazioni suddette hanno registrato nelle edizioni precedenti,
- Tutte le domeniche e festività comprese dall'1 al 31 dicembre.

#### **Veglia - S. Antonino – S. Donnino – Villalunga – Dinazzano**

- **10 aprile**: in occasione dello svolgimento della fiera del divertimento "Il Paese dei Balocchi";
- n. 7 domeniche o festività a scelta degli esercenti (previa comunicazione al Comune).
- Tutte le domeniche e festività comprese dall'1 al 31 dicembre.

5. la chiusura obbligatoria per tutte le categorie, escluse le tipologie di cui all'art. 13 – comma 1 del D.Lgs. 114/98, è prevista per le seguenti festività:

- 1° gennaio;
- Domenica e lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno
- 15 agosto;
- 1 novembre;
- 25 e 26 dicembre.

6. e stabilita l'apertura antimeridiana obbligatoria degli esercizi del settore alimentare nella prima o terza giornata nel caso di tre festività consecutive;

7. gli esercizi specializzati nella rivendita di generi di monopolio, gli esercizi inseriti in complessi turistico-alberghieri, le rivendite di giornali, le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte e artigianato locale, le sale cinematografiche, possono effettuare l'orario ritenuto più idoneo.

Tale possibilità è estesa anche ai titolari di imprese agricole che vendano i propri prodotti sul proprio fondo;

8. Gli esercizi previsti dall'art. 13 del Decreto esercizi che svolgono l'attività in "modo prevalente", dovranno dimostrare in modo oggettivo, con documenti fiscalmente idonei, che almeno il 75% degli incassi delle vendite deriva dalla cessione di beni rientranti nella specializzazione e la superficie di vendita della predetta specializzazione è comunque superiore al 60% della superficie di vendita complessiva dell'esercizio;
9. di non autorizzare l'apertura notturna degli esercizi di vicinato se non in via del tutto eccezionale e limitata nel tempo, previa richiesta e successiva valutazione;

10. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
11. il mancato rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 16 e 19, comma 2, della L.R. 26 Luglio 2003, n. 14, mediante irrogazione della sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1032,00.

Dalla Residenza Municipale, 10/11/2010

IL SINDACO  
(Andrea Rossi)